



*Autorità di Sistema Portuale  
del Mar Tirreno Settentrionale*

**Direzione Pianificazione e studi**  
Scali Rosciano 6 - Livorno



Porti di Livorno, Piombino,  
Portoferraio, Rio Marina,  
Cavo, Capraia Isola

**PIANO ATTUATIVO DI DETTAGLIO DELL'AREA FUNZIONALE PORTO  
PRODOTTI FORESTALI DI CUI ALLA SCHEDA N.3 DELLE NTA DEL PRP DEL  
PORTO DI LIVORNO: CONTRODEDUZIONI ALLE OSSERVAZIONI PERVENUTE.**

**Osservazione n. 1 del 16/07/2020 prot. n. 22652 presentata  
da N. TOZZI S.r.l.**

**1. Premessa**

In relazione ai rilievi svolti nella premessa dell'osservazione della N. Tozzi S.r.l. si esprimono le seguenti considerazioni:

01. Innanzitutto corre l'obbligo di puntualizzare, in relazione al rilievo circa l'assenza, nel Provvedimento n. 69/2020 di adozione del PAD forestali, di un riferimento alla legge 28 gennaio 1994 n. 84, che al contrario esso è presente nel richiamo all'approvazione del PRP da parte della Regione Toscana (erroneamente viene citato solo "l'art. 5 della Legge ... " ed non è stato riportato il completamento della frase con "28 gennaio 1994 n. 84").
02. In secondo luogo riguardo al rilievo che non sono stati consultati gli operatori interessati secondo quanto stabilito dall'art. 11, comma 1 delle NTA del PRP, si puntualizza che la consultazione dell'Organismo di Partenariato Risorsa Mare in data 06/07/2020 ha soddisfatto tale obbligo. L'art. 11-bis, comma 3 della L. n. 84/1994 ne definisce le "...funzioni consultive di partenariato economico sociale..." su molte materie e tra le altre quelle della pianificazione portuale. Pertanto questa modalità partecipativa, prevista dalla legge n. 84/1994, risulta esaustiva per un'adeguata partecipazione degli operatori portuali.



03. Riguardo al rilievo circa la scadenza dei vincoli preordinati all'esproprio, si evidenzia che il decreto legge n. 18/2020 convertito dalla legge n. 103/2020, al primo periodo dell'articolo 103 testualmente dispone che: *"1. Ai fini del computo dei termini ordinatori o perentori, propedeutici, endoprocedimentali, finali ed esecutivi, relativi allo svolgimento di procedimenti amministrativi su istanza di parte o d'ufficio, pendenti alla data del 23 febbraio 2020 o iniziati successivamente a tale data, non si tiene conto del periodo compreso tra la medesima data e quella del 15 aprile 2020."* Nel successivo decreto-legge n. 23/2020, convertito dalla legge n. 40/2020, all'articolo 37, la sospensione dei procedimenti amministrativi pendenti alla data del 23 febbraio o iniziati successivamente è fissata alla nuova data del 15 maggio. Ciò comporta conseguentemente lo spostamento in avanti delle scadenze dei termini dei relativi procedimenti per il periodo della sospensione, pari complessivamente a 82 giorni.

L'utilizzazione del termine "procedimenti amministrativi" senza alcun aggancio a precise fonti normative di livello primario nonché il riferimento al computo dei termini siano essi ordinatori che perentori, come pure finali ed esecutivi, conferisce alla disposizione una portata generale riferita ad ogni casistica disciplinata dalla legge i cui termini procedurali vengano a ricadere nell'ambito del periodo indicato dalle citate disposizioni. Stante la portata generale di detta normativa, le sole eccezioni sono i termini stabiliti da specifiche disposizioni dei decreti-legge sempre sull'emergenza epidemiologica.

L'interpretazione quale normativa di portata generale risponde pienamente alla ratio di tale legislazione emergenziale da individuarsi nello scopo teso ad evitare che le difficoltà e gli impedimenti derivanti dallo stato emergenziale non siano di pregiudizio, specialmente nell'ipotesi di termini perentori, al prodursi degli effetti attesi dai soggetti interessati.

Allo scopo è utile infine segnalare che si pone nell'ottica interpretativa anzidetta (applicabilità generale delle disposizioni emergenziale sulla sospensione dei termini) la circolare del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 23 marzo 2020 con la quale si ritiene applicabile tale



normativa, ancorché manchino precisi riferimenti al riguardo, anche alle procedure di appalto o di concessione disciplinate dal d.lgs. n. 50/2016.

Infine l'intervento del legislatore regionale toscano con l'art. 1 della L.R. 29/05/2020 n. 31, che stabilisce la proroga dei termini di efficacia delle previsioni dei regolamenti urbanistici e degli altri atti di governo del territorio non ancora allineati alla L.R. n. 65/2014 ma non dei "comportanti vincoli preordinati all'esproprio", non può essere considerata di portata interpretativa di una norma nazionale come il sopradetto D.L. anche perché la procedura di esproprio è regolata da una norma nazionale come il DPR n. 327/2001. Inoltre detta legge regionale dispone la **proroga** di un anno mentre il sopradetto D.L. n. 18/2020 **sospende** i termini dei procedimenti amministrativi per lo stretto periodo di durata dell'emergenza.

Conclusivamente si ritiene che, in ragione di quanto sopra esposto, in relazione al termine quinquennale di validità del vincolo espropriativo sulle aree a ciò individuate dal Regolamento Urbanistico del Comune di Livorno e in scadenza al 22/05/2020, una data collocata in pieno periodo di sospensione ai sensi del D.L. n. 18/2020 suddetto, il termine finale (di carattere perentorio) viene ad essere spostato per legge per il tempo della sospensione pari ad ottantadue giorni, con nuova scadenza al 12/08/2020.

04. Infine riguardo al rilievo circa l'assenza di qualsiasi riferimento al precedente provvedimento presidenziale n. 43 del 16/06/2017, si dà atto della correttezza della segnalazione. Corre l'obbligo di evidenziare che oltre al citato provvedimento n. 43, il provvedimento di adozione del PAD forestali non fa riferimento nemmeno al provvedimento commissariale n. 132 del 29/09/2015. L'oggetto dei suddetti provvedimenti erano i due stralci di progetto unitario di cui alla scheda n. 3 dell'area funzionale Porto prodotti forestali delle NTA del PRP, predisposti esclusivamente per distribuire la SUL di piano seguendo un criterio che, superando quello della proporzionalità alla proprietà fondiaria, corrispondesse ad una migliore efficienza operativa dell'area prodotti forestali. In particolare lo scopo di quello approvato in data 29/09/2015 era per



procedere all'accertamento di conformità urbanistico edilizia del progetto di un nuovo magazzino per la cellulosa nella cosiddetta zona MK e quello in data 16/06/2017 per definire un lay out complessivo dell'area per la collocazione spaziale della SUL prevista dal PRP, entro cui era indicata anche la proposta di nuovo magazzino avanzata dalla N. Tozzi Srl. Si evidenzia comunque che, anche se non oggetto di specifica citazione formale nel provvedimento n. 69/2020, il PAD pubblicato, come risulta dalla documentazione grafica, tiene conto le previsioni dei suddetti stralci.

## **2. Rilievi ai contenuti degli elaborati del PAD.**

L'osservazione mette a fuoco quei contenuti del PAD che appaiono rilevanti per l'interferenza con il regime dell'immobile di proprietà della N. Tozzi Srl.

Dopo aver richiamato le funzioni ammesse nell'area operativa di interesse della Tozzi Srl ed aver evidenziato la loro congruità con le funzioni effettivamente svolte dalla stessa società, l'osservazione si sofferma sulla natura di dichiarazione di pubblica utilità assegnato al PAD dall'art. 12 delle NTA del PAD stesso e sull'art. 13 che stabilisce che l'attuazione del piano può avvenire anche attraverso opera privata di interesse pubblico da realizzare da parte di imprese portuali concessionarie.

L'osservazione poi evidenzia una carenza di motivazione nella realizzazione delle previsioni del PAD per le aree da espropriare, tra le quali non vi è menzione di interventi espropriativi che interessino l'area Tozzi. Rileva infine che, secondo il par. 6 della relazione illustrativa, le opere o impianti di interesse pubblico coincidono con l'area riservata al corridoio infrastrutturale, che la fig. 4 di pag. 9 individua l'edificio di proprietà della Tozzi Srl come edificio già realizzato e che al par. 5.4.1 -scansione temporale in fasi di attuazione e alla Tav. 9 - Fasi di attuazione degli interventi non c'è traccia dell'area di proprietà Tozzi Srl. Tuttavia, rileva l'osservazione, in contraddizione con quanto osservato finora, l'Allegato 3 - Piano particellare degli espropri annovera tra le aree da espropriare anche la proprietà Tozzi Srl.



### 3. Osservazioni di merito

In relazione alle osservazioni di merito presentate dalla N. Tozzi S.r.l., nella sezione che segue se ne rappresenta sinteticamente il contenuto e se ne svolge le relative controdeduzioni:

a. Al punto 1 viene osservato che "...il vincolo preordinato all'esproprio, imposto sull'area identificata ... di proprietà della N. Tozzi srl, è decaduto alla data del 23 maggio 2020 per decorrenza del termine quinquennale di cui all'art. 9, secondo e terzo comma, del DPR 8 giugno 2001 n. 327 secondo cui "il vincolo preordinato all'esproprio ha la durata di 5 anni". L'osservante richiama la L.R. 29 maggio 2020 n. 31 che stabilisce la proroga dei termini di efficacia dei Piani Operativi e dei Regolamenti Urbanistici, indicando - sia al punto 6 del "considerato" del "preambolo", sia all'art. 1 comma 2 - che "la proroga di efficacia delle previsioni urbanistiche di cui all'art. 55 commi 5 e 6 della L. R. 3 gennaio 2005 n. 1 ... dei Regolamenti Urbanistici o delle relative varianti " per la durata di 1 anno esclude "i vincoli preordinati all'esproprio". L'osservante sostiene che tale disciplina regionale ha portata interpretativa (se ve ne fosse bisogno) anche rispetto alla portata delle previsioni dell'art. 103 del D.L. 18/2020 e dell'art. 37 del D.L. 23/2020 richiamati nella premessa del provvedimento n. 69/2020 di adozione del P.A.D.

L'osservante sostiene inoltre che la durata del vincolo preordinato all'esproprio costituisce una salvaguardia costituzionale del diritto di proprietà e che la disciplina della sospensione e proroga dei procedimenti amministrativi anche in materia urbanistica non può determinare il protrarsi oltre il quinquennio della durata di quei vincoli (Cort. Cost. 55/1968).

In relazione alle censure mosse si controdeduce quanto segue:



In merito alla scadenza dei vincoli preordinati all'esproprio, si ribadisce quanto espresso in premessa e cioè che con il decreto-legge n. 18/2020, convertito dalla legge n. 103/2020, viene disposta la sospensione dei procedimenti amministrativi pendenti alla data del 23 febbraio o iniziati successivamente, fissando la scadenza alla nuova data del 15 aprile, posticipata al 15 maggio dall'articolo 37 del decreto-legge n. 23/2020, convertito dalla legge n. 40/2020.

L'articolo 103 del D.L. n. 18/2020 infatti testualmente dispone che: *"1. Ai fini del computo dei termini ordinatori o perentori, propedeutici, endoprocedimentali, finali ed esecutivi, relativi allo svolgimento di procedimenti amministrativi su istanza di parte o d'ufficio, pendenti alla data del 23 febbraio 2020 o iniziati successivamente a tale data, non si tiene conto del periodo compreso tra la medesima data e quella del 15 aprile 2020."*

Ciò comporta conseguentemente lo spostamento in avanti delle scadenze dei termini dei relativi procedimenti per il periodo della sospensione, pari complessivamente a 82 giorni.

I motivi che inducono ad attribuire a detta previsione normativa portata generale sono stati più sopra evidenziati e vengono qui integralmente richiamati.

Il riferimento poi alla legge regionale n. 31/2020 nella quale sia nel preambolo che all'articolo 1, comma 2, si esclude dalla proroga dei termini "quelli comportanti vincoli preordinati all'esproprio" consiglia ad una diversa lettura rispetto a quella prospettata dall'osservante

Oltre a quanto più sopra controdedotto, va evidenziato che la portata di tale legge regionale n. 31/2020, anch'essa peraltro giustificata dalla situazione eccezionale di emergenza sanitaria, è (e non poteva essere altrimenti) esclusivamente riferita alle "proroghe" di termini fissati nelle precedenti leggi regionali urbanistiche. Il richiamo quindi che sono esclusi dalla "proroga" i termini concernenti i vincoli espropriativi, diversamente dall'avere un contenuto (precettivo) di disposizione interpretativa, ha in effetti lo



scopo di confermare che la materia delle espropriazioni resta esclusivamente disciplinata dalla vigente legge statale; e ciò proprio perché si tratta di normativa incidente sul diritto di proprietà finora, quanto alla sua ablazione, disciplinato dalla legge statale. Appare coerente, quindi, che tale legge regionale non abbia inteso intervenire su tale ambito che resta disciplinato dalla fonte statale del d.P.R. n. 327/2001 e, per quanto sopra detto, dalla normativa, che risulta giustificata dalla eccezionalità della situazione di emergenza sanitaria nazionale, concernente la temporanea moratoria dei termini amministrativi ancorché perentori.

Conclusivamente si ritiene di ribadire che, in ragione di quanto sopra esposto, in relazione al termine quinquennale di validità del vincolo espropriativo sulle aree a ciò individuate dal Regolamento Urbanistico del Comune di Livorno e in scadenza al 22/05/2020 ai fini del procedimento volto alla dichiarazione di pubblica utilità, una data collocata in pieno periodo di sospensione ai sensi del D.L. n. 18/2020 suddetto, il termine finale (di carattere perentorio) viene ad essere spostato per legge per il tempo della sospensione pari ad ottantadue giorni, con nuova scadenza al 12/08/2020.

L'osservazione pertanto **è da ritenersi non accoglibile.**

b. Al punto 2 l'osservante non ritiene che l'approvazione del P.A.D. adottato possa costituire "dichiarazione di pubblica utilità ai sensi dell'art. 12 comma 1 lett. b) del D.P.R. 8 giugno 2001 n. 327 e dell'art. 110 comma 2° L.R. 65/2014", in quanto i piani di cui all'art. 110, c. 2 suddetto sono gli "*strumenti di pianificazione urbanistica di dettaglio in attuazione del piano operativo*" comunale, mentre né la legge regionale né la L. n. 84/1994 disciplinano la pianificazione di dettaglio dei PRP, né tantomeno la loro equivalenza a dichiarazione di pubblica utilità.

In relazione alle censure mosse si controdeduce quanto segue:



In merito alla osservazione di cui al punto 2 si ritiene siano da **respingere** i rilievi giuridici mossi nei riguardi del PAD. Va infatti evidenziato che la indubbia qualificazione del PRP fra gli atti pianificatori di livello primario, come si evince dal parere del Consiglio di Stato n. 1142 del 09/05/2016, (rilasciato in merito allo schema di decreto legislativo correttivo della legge n. 84/1994) ove vengono ricostruiti i caratteri del PRP in termini di strumento di pianificazione generale, consente fondatamente di classificare il Piano di dettaglio di cui all'articolo 11 delle norme di attuazione del PRP fra i piani attuativi di secondo livello.

Si evidenzia inoltre che se non si può ignorare che la citata legge portuale n. 84/94 all'articolo 5, sulla programmazione e pianificazione urbanistica, contempla letteralmente il solo Piano Regolatore Portuale, tuttavia appare fondato leggere le scarse disposizioni in materia secondo criteri di interpretazione logico sistematica, attribuendo loro il significato che, da una parte, sia coerente con il complesso normativo che disciplina il sistema urbanistico (che, come detto, prevede sempre due livelli di pianificazione di base: generale e attuativa) e, dall'altra, sia in sintonia con il principio costituzionale di buon andamento che deve improntare la Pubblica amministrazione (art.97), principio che trova riscontro, nel nostro caso, in una pianificazione che consenta di prevedere che per i singoli terminal fossero redatti i Piani di dettaglio. Proprio in linea con tale logica interpretativa, le NTA del PRP hanno previsto all'art. 11, come sopra accennato, le previsioni generali del PRP venissero attuate attraverso lo strumento della pianificazione di dettaglio.

Una volta definito l'inquadramento giuridico della pianificazione di dettaglio di cui all'art. 11, comma 1 delle NTA del PRP, era necessario individuare la struttura contenutistica nonché la relativa procedura di approvazione.

In tal senso la stessa legge regionale toscana prevede una specifica sezione prima del capo II - "norme comuni per i piani attuativi" - quale normativa generale applicabile per tutte le parti che non dispongano di una normativa specifica, quale il nostro caso, posto che la legge n. 84/1994 si limita a





disciplinare la pianificazione generale portuale e non quella attuativa.

L'osservazione pertanto **è da ritenersi non accoglibile.**

c. Con il punto 3 l'osservante evidenzia che né la "Relazione Illustrativa" al P.A.D., né le tavole che lo integrano individuano nuove "opere ed impianti di interesse pubblico" che debbano essere realizzate sull'area della N.Tozzi srl; il P.A.D. infatti non localizza nuove "opere e impianti" sull'area, neppure ne prevede una diversa destinazione funzionale rispetto all'attuale. Se ne deve concludere, sostiene infine l'osservazione, che l'approvazione del P.A.D. non potrebbe comunque equivalere ad una dichiarazione di pubblica utilità ai fini di una successiva espropriazione dell'area della N.Tozzi srl .

In relazione alle censure mosse si rileva quanto segue:

Il PAD in effetti non individua per l'area di proprietà della N. Tozzi Srl la realizzazione di alcuna opera pubblica o di interesse pubblico, né prevede una modifica di destinazione funzionale dell'area rispetto a quella effettivamente svolta dalla stessa N. Tozzi Srl.

Pertanto **l'osservazione è accoglibile.**

d. Quanto al punto 4 l'osservazione rileva che il provvedimento n. 69/2020 di adozione del P.A.D. sarebbe illegittimo nella parte in cui manca di far richiamo al precedente provvedimento n. 43 del 16 giugno 2017 del Presidente dell'AdSP-MTS, per farne salvi gli effetti e per coordinare la disciplina dei due strumenti attuativi. Con detto provvedimento si disponeva "di approvare lo stralcio di Progetto Unitario dell'area prodotti Forestali ex scheda n. 3 delle NTA del PRP" e fra le "aree di concentrazione dell'edificato veniva indicato in maniera puntuale il progetto di nuovo magazzino della società Tozzi srl da realizzare in via Tiziano n. 32", seguito da un



calcolo della ripartizione di SUL tra aree private e demaniali, individuando la SUL da assegnare al magazzino della N. Tozzi Srl.

In relazione alle censure mosse si puntualizza quanto segue:

La censura dell'osservazione è corretta, in effetti il provvedimento n. 69/2020 non richiama il provvedimento n. 43/2017, come non richiama il precedente provvedimento n. 132 del 29/09/2015 con il quale fu approvato il primo stralcio del progetto unitario, di cui alla scheda n. 3 porto prodotti forestali delle NTA del PRP, finalizzato, all'accertamento di conformità urbanistica ed edilizia del progetto di magazzino per la zona cosiddetta MK del porto forestali, anche se, corre l'obbligo di precisare, nel merito il PAD ha tenuto conto in generale delle due previsioni, come risulta dalla documentazione grafica, pur non facendone oggetto di specifica citazione formale nel provvedimento stesso.

Pertanto **l'osservazione è da accogliere parzialmente** provvedendo a richiamare i provvedimenti n. 132/2015 e n. 43/2017 nei documenti.

e. Al punto 5 l'osservante mette in evidenza che la disciplina dello 'stralcio' di Progetto Unitario di cui al Provvedimento n. 43/2017, con la localizzazione sull' "area privata" della società N. Tozzi di una SUL di 3.544 mq., aveva l'effetto implicito di deperimetrare l'area interessata dal nuovo intervento edificatorio da quelle assoggettate ad esproprio, manifestando la rinuncia all'esercizio del potere ablatorio su quell'area. A sostegno viene riportato quanto chiarito dal Consiglio di Stato nella sentenza n. 5472/2018 concludendosi che la disciplina dello stralcio del P.A.D., consentendo la nuova edificazione di un magazzino sull'area di proprietà privata e non configurandolo come realizzazione di "un'opera pubblica" e neppure facendo giustificata riserva di acquisirlo "alla mano pubblica", è dunque incompatibile



con la "prosecuzione di un procedimento espropriativo" sull'immobile edificato e sull'area su cui insiste.

In relazione alle censure mosse si evidenzia quanto segue:

Si ribadisce che l'oggetto del suddetto provvedimento era uno stralcio di progetto unitario di cui alla scheda n. 3 dell'area funzionale Porto prodotti forestali delle NTA del PRP, predisposto esclusivamente per distribuire la SUL di piano seguendo un criterio che, superando quello della proporzionalità alla proprietà fondiaria, corrispondesse ad una migliore efficienza operativa dell'area prodotti forestali, oltre che prevedere un primo schema di riorganizzazione della viabilità e del varco valessini.

Pertanto **l'osservazione non è accoglibile.**

f. Infine al punto 6 l'osservante segnala che la costante giurisprudenza costituzionale ed amministrativa insegna che l'imposizione di un vincolo preordinato all'esproprio ha come effetto tipico quello di rendere l'area privata su cui grava il vincolo temporaneamente inedificabile: in tal senso Corte Cost. 20.05.1999 e in senso conforme Cons. Stato. Sez. IV n. 6094/2012 e conclude ritenendo l'inclusione dell'area della soc. Tozzi tra quelle ricomprese nel piano particellare degli espropri, alla luce dell'approvazione dello stralcio di PAD, in contraddizione irriducibile con lo stesso stralcio di PAD.

In relazione alle censure mosse si evidenzia quanto segue:

Si ribadisce quanto espresso al precedente punto e).

Pertanto **l'osservazione non è accoglibile.**

g. Conclusivamente la società N. Tozzi srl richiede che l'AdSP, in accoglimento delle presenti osservazioni, modifichi in



sede di approvazione del Piano Attuativo sia l'Allegato 1 "Relazione illustrativa", sia l'Allegato 3 "Piano particellare degli espropri", sia l'Allegato 8 "planimetria particellare degli espropri", sia -per quanto possa occorrere- la tavola dell'assetto planivolumetrico costituente Allegato 7.

In relazione a quanto ritenuto accoglibile della osservazione in esame si procederà alla modifica degli elaborati del PAD Porto prodotti forestali nel modo seguente:

1. Alla luce dell'osservazione di cui al punto c) si procederà, allo stato, allo stralcio dell'area di proprietà N. Tozzi S.r.l dal PAD Porto prodotti forestali;
2. Saranno conseguentemente aggiornati gli elaborati di piano;
3. Saranno citati nella documentazione il provvedimento commissariale n. 132/2015 e il provvedimento presidenziale n. 43/2017, le cui previsioni vengono assorbite dal presente PAD ad eccezione di quelle per la suddetta area che perdono efficacia alla luce del suo stralcio dal PAD stesso.
4. Si provvederà alla richiesta di reiterazione del vincolo preordinato all'esproprio per le aree incluse nella proprietà N. Tozzi che verranno definitivamente individuate come di interesse pubblico all'atto del provvedimento di reiterazione disposto dall'Amministrazione competente.

**Osservazione n. 2 del 04/08/2020 prot. n. 24941  
presentata da Terminal Calata Orlando S.r.l.**

L'osservazione mette a fuoco la problematica riguardo alle operazioni portuali relative alla funzione rinfuse solide non alimentari, ritenendo necessario fare maggiore chiarezza per evitare problemi applicativi futuri.

A tale proposito prende le mosse da quanto stabilisce la Scheda n. 3 Area porto prodotti forestali delle NTA del PRP laddove, tra gli obiettivi e criteri, stabilisce che le banchine del Molo Italia e di Calata del Magnale sono



destinate in maniera esclusiva al traffico prodotti forestali e l'accosto n. 41 è destinato prioritariamente all'ormeggio delle navi che trasportano rinfuse solide alimentari per rifornire il prospiciente silos granario.

Il Piano Attuativo di Dettaglio prevede invece per la zona operativa 1 (comprendente le banchine di cui sopra ad esclusione di quasi tutta la banchina 39), oltre la funzione relativa ai prodotti forestali e le rinfuse alimentari, la possibilità di operare anche le rinfuse non alimentari.

L'osservante rinviene una contraddizione tra quanto affermato dagli obiettivi strategici del PRP: la indicazione di aree specializzate per alzare l'efficienza complessiva del porto superando il "random development" attuale e il mantenimento di medesime funzioni in aree specialistiche di diversa natura; non a caso le NTA sostengono per varie aree funzionali la possibilità di mantenere i traffici attuali, in contrasto con le destinazioni di piano, solo in via residuale fino alla scadenza delle concessioni in essere.

Mantenere anche in sede di pianificazione di dettaglio la destinazione funzionale rinfuse solide non alimentari significa porsi in contrasto con gli obiettivi di PRP, compreso quello di evitare il dumping tariffario interno al porto, fenomeno che il PRP vuole superare.

L'osservante quindi ritiene che la presenza della funzione C2 - *Operazioni portuali relative a movimentazione e stoccaggio di rinfuse solide: prodotti non alimentari* nella scheda n. 3 predetta debba intendersi riferita a quanto sostenuto nelle norme transitorie e cioè "Nelle more della redazione, dell'approvazione e dell'attuazione del progetto unitario del terminal è consentito lo svolgimento delle attuali tipologie di traffici", consentire in via permanente la gestione di operazioni portuali relative alla funzione C2 sarebbe in aperto contrasto con gli obiettivi di PRP.

Convenendo perciò sul mantenimento in via provvisoria dei traffici di rinfusa solida non alimentare nell'area prodotti forestali, l'osservante chiede però che ciò debba essere puntualizzato nelle Norme Tecniche di Attuazione del PAD e che debba essere precisato altresì, riguardo alla funzione C2 suddetta, che è possibile operarla nell'area prodotti forestali solo limitatamente ai prodotti forestali movimentati alla rinfusa. Una tale limitazione è giustificata



anche dal fatto che per movimentare rinfuse solide non alimentari quali sabbie, pietrisco, carbone, materiali ferrosi e non etc. richiede quei requisiti essenziali di attrezzature e gestione operativa specializzata, propri di un terminal rinfuse o multifunzionale, che a Livorno è stato posizionato in un angolo della zona settentrionale del porto, accessibile direttamente dalla superstrada FI-PI-LI, al fine di creare minore impatto ambientale sulla città e contenere in detta area periferica del porto lo stoccaggio di merci che emettono naturalmente polveri e rumore.

In relazione alla osservazione presentata si controdeduce quanto segue:

Il rilievo mosso con l'osservazione, circa la contraddizione tra l'obiettivo generale del PRP di pianificare aree funzionali specializzate nel porto per elevare la sua efficienza complessiva e la previsione in due diverse aree specializzate delle medesime funzioni, è corretta. In effetti uno dei principali obiettivi del PRP è quello di superare la frammentazione funzionale che dà origine al fenomeno del random development che produce inefficienze operative, al fine di trasformare il porto in un insieme di terminal specializzati, valorizzando la sua caratteristica di porto multipurpose.

Si comprende quindi l'interpretazione che ne dà l'osservante alla previsione della funzione C2 - *Operazioni portuali relative a movimentazione e stoccaggio di rinfuse solide: prodotti non alimentari* della scheda n. 3 Area porto prodotti forestali delle NTA del PRP, come riferibile esclusivamente a quanto detto nella norma transitoria e cioè che "Nelle more della redazione, dell'approvazione e dell'attuazione del progetto unitario del terminal è consentito lo svolgimento delle attuali tipologie di traffici"; ma la norma transitoria non può certamente annullare la funzione C2 prevista dalla scheda tecnica n. 3 delle NTA del PRP per l'area prodotti forestali.

Non pare nemmeno possibile caratterizzare la suddetta funzione C2 come "rinfuse solide forestali", in quanto la



categoria rinfuse solide forestali non esiste. Infatti la Direttiva 95/64/CE, concernente la rilevazione statistica dei trasporti di merci e passeggeri via mare, all'allegato II - "Classificazione del tipo di carico" - stabilisce che per le categorie rinfuse liquide e rinfuse solide si devono intendere le merci alla rinfusa, liquide e/o a secco, **mancanti di unità di carico**, mentre i prodotti forestali sono citati a titolo di esempio nella categoria **Altro carico generale**, non classificato altrove, per il quale si deve far riferimento alla modalità di trasporto della merce e non alla merce.

Purtuttavia concordando con l'affermazione dell'osservante che la movimentazione di merci rinfuse solide, quali sabbie, pietrisco, carbone, materiali ferrosi e non etc., richiedono quei requisiti essenziali di attrezzature e gestione operativa specializzata propri di un terminal rinfuse o multifunzionale, che a Livorno è stato posizionato in un angolo della zona settentrionale del porto, accessibile direttamente dalla superstrada FI-PI-LI, al fine di creare minore impatto ambientale sulla città e contenere in detta area periferica del porto lo stoccaggio di merci che emettono naturalmente polveri e rumore, si ritiene corretto limitare la categoria di merci alla rinfusa non alimentari alla sola tipologia movimentata nell'area - le rinfuse solide in polvere - limitatamente alla dimensione e caratteristiche dell'infrastruttura attualmente presente.

Con ciò si soddisfa l'esigenza di non duplicare un'area specialistica come il terminal rinfuse solide previsto dal PRP in radice della sponda ovest della Darsena Toscana e si previene un'eventuale ridimensionamento dell'area specialistica prodotti forestali che costituiscono uno dei traffici quantitativamente più rilevanti del porto di Livorno.

Pertanto **l'osservazione è da accogliere parzialmente** aggiungendo all'art. 16 delle NTA del PAD, quale specificazione della funzione C2 - *operazioni portuali relative alla movimentazione e stoccaggio di rinfuse solide: prodotti non alimentari*, la dicitura: "rinfuse in polvere".

**Osservazione n. 3 del 06/08/2020 prot. n.25363 presentata da ENEL Produzione S.p.A.**

Riprendendo l'oggetto del Piano Attuativo di Dettaglio (PAD) delle aree porto prodotti forestali e industria energetica, l'osservante segnala che ENEL Produzione si sta orientando ad utilizzare le proprie aree, almeno parzialmente, per funzioni logistiche e per realizzare depositi doganali in coerenza con le iniziative dell'AdSP MTS, tale scopo intende recuperare gli immobili presenti sull'area. Nell'osservazione si evidenzia che il Piano Regolatore Portuale (P.R.P.) destina l'area alla funzione I.3 - *Altre attività industriali con produzione e movimentazioni di materie prime e prodotti*, ma non è oggetto di una specifica scheda normativa (viene solo citata nella scheda normativa n. 3 - Porto prodotti forestali come confinante).

Il PAD dell'area prodotti forestali prevede una SUL (Superficie Utile Lorda) edificabile di 67.000 mq e che anche se non espressamente previsto sarebbe possibile il risanamento conservativo degli edifici esistenti e/o la sostituzione edilizia/demolizione ricostruzione. Il PAD ricorda inoltre che parte delle aree ENEL sono vincolate ad esproprio.

Il PAD inserisce l'area ENEL all'interno dell'area prodotti forestali ampliandone la dimensione e la classifica con la funzione I.2 - Industria energetica, mentre la tavola n. 4 del PRP la classifica con la funzione I.3 - Altre attività industriali con produzioni e movimentazioni di materie prime e prodotti, a cui il Pad si deve adeguare. Il Pad motiva tale destinazione con l'esigenza di dare attuazione al DEASP (Documento di Pianificazione Energetica e Ambientale), ma con ciò verrebbe meno la ragione del vincolo in quanto si toglierebbe ad ENEL quelle che è il proprio core business.

L'osservante ricorda inoltre di aver impugnato in sede giurisdizionale l'apposizione del vincolo che è iscritto al n. R.G. 625/2015 presso il TAR Toscana.

L'osservante contesta la ripartizione della SUL evidenziando che per l'area ENEL è sottostimata e contesta di dover farsi carico delle demolizioni.

Riguardo agli oneri ambientali, l'osservante evidenzia che l'area ENEL ricade nel Sito di Interesse Nazionale (SIN) come da DM n. 147/2014 e che è stata avviata la procedura di bonifica. Le indagini di caratterizzazione hanno evidenziato superamenti delle CSC per metalli e idrocarburi. Di conseguenza è stata predisposta un'Analisi di rischio sanitario-





ambientale approvata dal MATTM con D.D. prot. 92/STA del 15/03/2018 ed il 05/07/2019 ENEL ha presentato il progetto operativo di bonifica, sul quale INAIL ed ISPRA hanno richiesto chiarimenti ed il MATTM, prendendo atto dei chiarimenti, ha convocato la conferenza di servizi. Le indagini hanno evidenziato superamenti per alcuni composti inorganici dovuti al mescolamento delle acque salmastra con le acque di falda ed in particolare la presenza di un pennacchio di contaminazione con provenienza esterna all'area. ENEL è tenuta ad adottare le necessarie misure di prevenzione concretizzate con la realizzazione di una rete piezometrica. L'osservante precisa che ogni ulteriore attività di messa in sicurezza e/o bonifica correlata con un diverso scenario progettuale non sarebbe a carico di ENEL, pertanto invita a coordinare il PAD con le risultanti istruttorie con la procedura avviata.

Il PAD, con l'obiettivo di demolizione degli edifici esistenti, è in contrasto con il progetto di ENEL per la realizzazione di magazzini doganali per i quali avrebbe intenzione anche di recuperare gli edifici esistenti.

L'osservante segnala infine la vigenza di un vincolo paesaggistico su una parte degli edifici e delle aree.

Fatte queste premesse l'osservante chiede :

1. La conferma delle destinazioni d'uso dell'area ENEL riscontrabile dalla Tavola 4 del PRP e cioè *I.3 - Altre attività industriali con produzioni e movimentazioni di materie prime e prodotti;*
2. Di rinunciare all'esproprio di parte della centrale Marzocco rinviando alla condivisione del progetto di trasformazione dell'area con ENEL o in subordine ridelimitare le aree da espropriare in coerenza con un progetto condiviso;
3. Contesta l'apposizione a carico di ENEL degli oneri di demolizione degli edifici della centrale in quanto non sussiste in capo ad ENEL tale obbligo, in subordine chiede lo stanziamento di risorse pubbliche a copertura degli oneri di demolizione;
4. Contesta apposizione a carico di ENEL di eventuali oneri di bonifica ulteriori a quelli correlati all'attuale scenario;
5. Chiede che la proprietà e la gestione resti in capo ad ENEL;
6. Esprime contrarietà alla demolizione dei fabbricati perdurando il vincolo di esproprio e che siano definite le modalità di intervento sugli stessi;
7. Chiede che le nuove costruzioni siano proporzionali alla dimensione della proprietà dell'area;



8. Gli edifici previsti per l'attuazione del DEASP chiede vengano collocati nei pressi della vecchia centrale Lodolo.

In relazione alla osservazione presentata si controdeduce quanto segue:

- a. In relazione alla destinazione funzionale dell'area della ex Centrale ENEL Marzocco si osserva innanzitutto che, non essendo presente nessuna scheda tecnica all'interno delle NTA del PRP, bisogna affidarci, per individuare l'esatta destinazione funzionale, ad una lettura incrociata tra la Tavola 4 e la Relazione generale; orbene se nella Tavola 4 tutte le aree industriali hanno assunto la colorazione viola scuro, di cui alla funzione I.3, ad eccezione delle aree per l'allestimento navale (funzione I.1), nella Relazione generale a pag. 70, dove è riportata la figura 20 - Riorganizzazione funzionale del porto esistente, la funzione I.2 - Industria energetica risulta chiaramente presente, sia nell'area della Centrale ENEL Marzocco (al momento dell'approvazione del PRP la centrale era ancora funzionante), sia in un'area sul canale industriale, con accesso da via Da Vinci, dove era prevista la costruzione di una centrale ad olio combustibile. In conclusione si deve ribadire che attualmente la destinazione funzionale non può che essere I.2 - *Industria energetica*, certamente più coerente della funzione I.3 - *Altre attività industriali con produzioni e movimentazione di materie prime e prodotti* che è certamente in sintonia con le altre attività caratterizzate da produzioni chimiche (DOW, Laviosa, Solvay Solution, Carbochimica) o alimentari (Grandi Molini Italiani). Risiede anche in ciò la ragione per cui l'AdSP MTS aveva avviato una procedura di adeguamento Tecnico Funzionale ai sensi dell'art. 5, comma 5 della L. n. 84/1994 per modificare la destinazione funzionale dell'area ENEL e renderla compatibile con le trasformazioni ipotizzate sia dall'AdSP che dalla stessa ENEL. Resta inteso che la destinazione funzionale da assegnare all'area deve essere tra quelle previste dalle NTA del PRP.

**Pertanto l'osservazione non è ritenuta accoglibile.**



- b. Il PAD ha la funzione anche di dichiarare la pubblica utilità, ai sensi dell'art. 12, comma 1, lett. b) del DPR n. 327/2001, delle aree sottoposte a vincolo preordinato all'esproprio e le destinazioni indicate nella tavola 4 e nella Relazione illustrativa al par. 3.2 Area ENEL del PAD stesso sono destinazioni che giustificano l'interesse pubblico. Detto ciò è aperto tra ENEL e AdSP MTS un tavolo di collaborazione per definire una progettazione condivisa dell'area che contemperi gli obiettivi della stessa AdSP, come sopra riportati ed altri di cui è in corso un approfondimento tecnico, con quelli di ENEL sintetizzati nel progetto di magazzini doganali, peraltro giunto successivamente all'adozione del PAD in oggetto.

Pertanto **l'osservazione non è ritenuta accoglibile.**

- c. Si riscontra come condivisibile l'assunto che non c'è obbligo in capo ad ENEL nella demolizione degli immobili ricadenti nelle aree espropriate ma ciò non può non avere una ricaduta sul valore dell'area. Si ritiene naturalmente condivisibile l'indirizzo di recuperare la maggior parte possibile di immobili.

Pertanto **l'osservazione è accoglibile parzialmente** nei termini di cui sopra.

- d. In merito agli oneri ambientali si condivide che sono a carico di ENEL gli oneri di deperimetrazione dal SIN (restituzione agli usi legittimi), mentre eventuali altri oneri saranno da ripartire proporzionalmente alla titolarità delle aree.

Pertanto **l'osservazione è nei termini anzidetti accoglibile parzialmente.**

- e. Riguardo alla eventuale affidamento in gestione delle aree espropriate in capo ad ENEL o ad una società da essa partecipata, si fa presente che ciò sarebbe possibile solo accedendo a quanto previsto dall'art. 13, comma 3, delle



NTA del PAD. In mancanza di ciò l'AdSP deve mettere a bando l'affidamento in gestione dell'area acquisita tramite esproprio, ai sensi del Codice della Navigazione.

Pertanto **l'osservazione è nei termini anzidetti accoglibile parzialmente.**

f. Si ribadisce che si condivide di recuperare per quanto possibile gli immobili presenti sull'area, naturalmente per ciò che risulterà compatibile con le previsioni attuali ed eventuali future dell'area. Si condivide altresì circa la possibilità dell'applicazione dell'istituto della trasformazione edilizia e/o della demolizione e ricostruzione anche in sito diverso. Non si condivide la "totale contrarietà" alla demolizione di qualsiasi fabbricato, condizione estremamente improbabile.

Pertanto **l'osservazione è nei termini anzidetti accoglibile parzialmente.**

g. La SUL (Superficie Utile Lorda) collocata dal PAD sull'area ENEL è parte della SUL assegnata all'area Porto prodotti forestali, come specificato nella scheda tecnica n. 3 - Porto prodotti forestali delle NTA del PRP. L'area ENEL non ha nessuna SUL assegnata dal PRP. Per trasferire sull'area ENEL quella SUL prevista per l'area di concentrazione dell'edificato n. 2 e 3, di cui alla tabella del par. 4.5.1 Area funzionale Porto dei prodotti forestali della Relazione illustrativa, ci si è avvalsi di quanto previsto all'art. 22, quinto capoverso delle NTA del PRP.

Pertanto **l'osservazione non è ritenuta accoglibile.**

h. Si conferma la previsione attuale degli edifici destinati all'attuazione delle previsioni del DEASP. Una diversa collocazione degli edifici di cui alla concentrazione dell'edificato n. 2 e n. 3 è valutabile solo a fronte di un progetto condiviso di assetto dell'area.



Pertanto l'osservazione è nei termini anzidetti **accogliabile parzialmente**.

**Osservazione n. 4 del 06/08/2020 prot. 25364 in data 06/08/2020 presentata da Italsacci S.p.A.**

L'osservante nel prendere atto dell'adozione del PAD Prodotti forestali pubblicato con validità di dichiarazione pubblica utilità per le aree soggette a vincolo preordinato all'esproprio, evidenzia la propria sorpresa in quanto i vincoli gli risultano decaduti alla data del 22/05/2020 e ritiene non pertinente il richiamo all'art. 103 del D.L. 17/03/2020 n. 18 in quanto, sostiene, tale normativa non ha apportato alcuna transitoria modificazione alla normativa sugli espropri. Anche la L.R. Toscana n. 31/2020 esclude espressamente dalla proroga i vincoli espropriativi, lo stesso Comune di Livorno interpreta in tal senso la normativa.

In secondo luogo l'osservante ritiene che l'AdSP nella procedura di approvazione del PAD non abbia tenuto di conto dell'art. 11 delle NTA del PRP laddove viene asserito che "la pianificazione di dettaglio dei singoli terminal, sentito gli operatori portuali interessati, ... è approvata dall'AdSP". Senza entrare nel merito della competenza dell'AdSP ad approvare uno strumento di pianificazione che la legge riconduce alla Regione, rimane che Italsacci non è stata comunque interpellata, soprattutto per quanto concerne l'interesse pubblico.

In terzo luogo mentre il T.U. espropri parla di opera pubblica o di pubblica utilità, il Pad in esame parla genericamente di dichiarazione di pubblica utilità delle aree vincolate, mentre per il Consiglio di Stato la prosecuzione del procedimento espropriativo con la dichiarazione di pubblica utilità è subordinato all'individuazione puntuale dell'opera di pubblica utilità che renda necessaria l'ablazione, per cui a questo sarebbe servito sentire gli operatori interessati.

In quarto luogo il provvedimento n. 69/2020 non fa richiamo al precedente provvedimento n. 43/2017 che aveva approvato lo stralcio del PAD, allegata al quale vi era una tavola ed una relazione che ripartivano la SUL disponibile sull'intera area. Sula base di questa ripartizione si è ritenuto di approvare il progetto di un magazzino collocato anch'esso su area vincolata.



La previsione dello stralcio di PAD è stata confermata dal provvedimento n. 69/2020 che prevede per l'area di proprietà Italsacci una previsione di concentrazione di edificato per 10.800 mq, individuata tra quella assegnabile alle aree di proprietà privata. La previsione dell'edificazione di un fabbricato strumentale alle attività previste dal PRP e dal PAD non necessita della previa acquisizione alla mano pubblica.

Su queste premesse Italsacci si propone di realizzare sull'area di sua proprietà, direttamente o attraverso la cessione ad un operatore di settore, l'immobile previsto senza che occorra espropriare l'area. Anche perché il Pad non prevede la realizzazione di opera pubblica o di interesse pubblico sull'area Italsacci, se ne deduce che nel PAD non vi alcuna indicazione che colleghi l'interesse pubblico perseguito alla necessità di dichiarare di pubblica utilità la nuova edificazione in area Italsacci.

Anche il cronoprogramma presente nel PAD non individua la realizzazione del nuovo edificato in area Italsacci tra le priorità, al contrario per soddisfare l'ampliamento dell'offerta di traffico forestali sarebbe meglio permettere a Italsacci l'edificazione in proprio. La disponibilità di Italsacci a procedere all'edificazione è in sintonia con la sentenza n. 5472/2018 del Consiglio di Stato poiché non rende assolutamente necessario l'ablazione a favore della mano pubblica dell'area e assicurerebbe una parità di trattamento con il soggetto che è stato autorizzato a realizzare un magazzino su altra area vincolata all'esproprio.

Per le ragioni suesposte Italsacci chiede di:

- Modificare la Relazione illustrativa al § 4.4 , terzo comma dove si "prevede di espropriare le aree Sacci";
- Modificare la Relazione illustrativa al § 4.9, dove si preventivano gli investimenti pubblici per gli interventi di "concentrazione di nuovo edificato n. 4" corrispondente all'area Sacci, ferma la previsione di una SUL di nuova edificazione di mq. 10.800;
- Stralciare dall'allegato 3 Piano particellare degli espropri i contenuti delle pagine da 10 a 31 relativi alle aree di proprietà Italsacci;
- dalla tavola 8 della planimetria particellare degli espropri l'area individuata come "ITALSACCI SPA" dovrà essere esclusa dal perimetro delle aree contraddistinte



con coloritura verde che indica assoggettamento all'esproprio.

In relazione alla osservazione presentata si controdeduce quanto segue:

Poiché l'insieme dell'osservazione è orientato a dimostrare l'infondatezza della dichiarazione di pubblica utilità delle aree con vincolo preordinato all'esproprio per intervenuta scadenza del vincolo stesso e segnatamente quella di proprietà Italsacci, si richiama innanzitutto quanto sopra dimostrato, al punto a. della risposta all'osservazione presentata dalla N. Tozzi Srl, circa, al contrario, la perdurante vigenza del vincolo sino alla scadenza del 12/08/2020, tenendo di conto del periodo di sospensione ai sensi del D.L. n. 18/2020.

Quanto alla censura circa la mancata consultazione degli operatori interessati secondo quanto stabilito dall'art. 11, comma 1 delle NTA del PRP, si puntualizza che la consultazione dell'Organismo di Partenariato Risorsa Mare in data 06/07/2020 ha soddisfatto tale obbligo. L'art. 11-bis, comma 3 della L. n. 84/1994 ne definisce le "...funzioni consultive di partenariato economico sociale..." su molte materia e tra le altre quelle della pianificazione portuale. Pertanto si è ritenuta questa modalità partecipativa prevista dalla legge n. 84/1994 esaustiva per un'adeguata partecipazione degli operatori portuali.

Quanto alla dichiarata carenza di interesse pubblico a motivazione all'ablazione dell'area, si ricorda che anche il Consiglio di Stato nella sentenza n. 5472/2018, richiamando che il porto nel suo insieme è opera pubblica, implicitamente riconosce che anche la realizzazione di un magazzino, come più volte nel passato ha fatto l'AdSP, per incrementare la capacità operativa del porto in linea con gli obiettivi di riassetto strutturale ed operativo perseguiti dal PRP è fondatamente qualificabile di interesse pubblico. Una tardiva dichiarazione di intenti a realizzare il magazzino previsto sull'area di proprietà Italsacci, la cui previsione, come ricordato dall'osservante stesso, è presente sin dal 2017, e lasciata in abbandono come area industriale, tra l'altro non nella veste di operatore portuale, non è certo motivo sufficiente per riconoscere che l'interesse pubblico può essere soddisfatto dall'iniziativa privata.



Quanto alla ripartizione proporzionale di SUL tra aree private ed aree demaniali, si precisa che con l'approvazione di un lay out di concentrazione dell'edificato per tutta l'area prodotti forestali, viene superato il criterio della ripartizione proporzionale, tanto è vero che se si procede al conteggio della quantità di SUL assegnata con il PAD alle aree private possiamo vedere che è superiore a quella eventualmente spettante applicando una rigorosa proporzionalità.

Per tali ragioni si ritiene che **l'osservazione non sia accoglibile.**

**Osservazione n. 5 del 06/08/2020 prot. 25461 presentata da Silos e Magazzini del Tirreno S.r.l.**

La società Silos e Magazzini del Tirreno nel richiamare gli atti di adozione del PAD prodotti forestali in oggetto evidenzia che non c'è traccia della consultazione degli operatori interessati ai sensi dell'art. 11, comma 1 delle NTA del PRP.

L'osservante prosegue nelle premesse richiamando il titolo di concessionario di cui è titolare, nel quale viene richiamato l'impegno alla costruzione di un magazzino, autorizzato poi dall'AdSP e dal Comune di Livorno per complessivi mq 2.517,90.

Di seguito la società Silos e Magazzini del Tirreno, richiamando i contenuti del PAD evidenzia che la concentrazione dell'edificato assegnato alla propria area è di una dimensione di 1.600 mq, pertanto inferiore a quella effettivamente autorizzata.

Chiede pertanto la modifica di tale previsione portando la quantità totale della concentrazione dell'edificato a mq 3.000, chiedendo una quantità di mq 463,5 in più all'autorizzato ai fini di eventuali messe a norma dell'immobile.

In relazione alla osservazione presentata si controdeduce quanto segue:

1. Quanto alla censura circa la mancata consultazione degli operatori interessati secondo quanto stabilito dall'art. 11, comma 1 delle NTA del PRP, si puntualizza che la consultazione dell'Organismo di Partenariato Risorsa Mare in data 06/07/2020 ha soddisfatto tale obbligo. L'art. 11-bis, comma





3 della L. n. 84/1994 ne definisce le "...funzioni consultive di partenariato economico sociale..." su molte materia e tra le altre quelle della pianificazione portuale. Pertanto si è ritenuta questa modalità partecipativa prevista dalla legge n. 84/1994 esaustiva per un'adeguata partecipazione degli operatori portuali.

Pertanto **l'osservazione non è ritenuta accoglibile.**

2. In merito alla sottostimata dimensione della SUL relativa al magazzino già autorizzato si riscontra la correttezza dell'osservazione e si prende atto inoltre della ulteriore richiesta di SUL ai fini delle eventuali messe a norma dell'edificio.

L'osservazione è pertanto **accoglibile** e di conseguenza verrà modificata la assegnazione della SUL all'edificio n. 9 di cui alla figura 4 di pag. 10 della Relazione illustrativa del PAD.

**Osservazione n. 6 del 06/08/2020 prot. 25464 presentata dalla società MarterNeri S.p.A.**

La società MarterNeri in via preliminare affronta il problema della legittimità del PAD, sostenendo innanzitutto che non sono stati consultati gli operatori interessati come prevede l'art. 11, comma 1 delle NTA del PRP, in secondo luogo ritiene che il PAD abbia modificato le previsioni di PRP.

In terzo luogo sostiene l'osservante che il PAD in oggetto non corrisponde né alla L. n. 84/1994 né alla disciplina del PRP vigente, che prevede una pianificazione di dettaglio ovvero progetto unitario solamente finalizzato alla nuova edificazione e non della natura prevista dalla L.R. n. 65/2014, per sostenere ciò si richiama il provvedimento n. 43/2017 di approvazione di uno stralcio di PAD che aveva detta natura. Per questa ragione si ravvisa una contraddizione tra questo primo stralcio ed il successivo PAD oggetto di osservazione.

Sostiene inoltre l'osservante che se fosse ammissibile tale natura del PAD allora si sarebbe dovuto dare attuazione anche all'art. 36 e seguenti della L.R. n. 65/2014 che regolano la partecipazione.



L'osservante affronta poi la problematica della coerenza delle previsioni del PAD con la scheda n. 3 delle NTA del PRP evidenziando innanzitutto che l'articolazione dell'area funzionale in zone operative e l'assegnazione ad ogni zona operativa solo di alcune funzioni ammesse dalla scheda tecnica n. 3 ed infine la restrizione, per alcune di esse come la funzione C1, a solo alcune attività operative (escludendo le merci containerizzate e quelle tipo Ro/Ro), rappresenta una modifica inammissibile del PRP. Una tale modifica in senso restrittivo delle funzioni non è ammissibile attraverso il Piano Attuativo bensì solo con ATF.

L'osservazione inoltre censura un ipotetico restringimento della concorrenza escludendo le operazioni su navi Ro/Ro per l'area prodotti forestali e non vale richiamare il tipo di naviglio accolto, come descritto nella scheda n. 3, in quanto avente un valore puramente descrittivo. La limitazione della funzione C1 escludendo le merci containerizzate e quelle che viaggiano su Ro/Ro di fatto introduce una nuova funzione non prevista dal PRP, penalizzando la società MarterNeri che nella propria concessione ha una banchina munita di accosto poppiario ideale per le navi Ro/Ro. Ricorda infine che l'argomento è oggetto di contenzioso pendente al Consiglio di Stato.

Riguardo alle restrizioni operate dal PAD l'osservante indica anche quelle relative alle funzioni SD, SC, SN e IT.

In conclusione si chiede di modificare gli art. 15 e 16 delle NTA del PAD in accoglimento delle suddette osservazioni.

L'osservazione prende in esame a questo punto la funzionalità delle soluzioni del corridoio infrastrutturale anche in relazione all'assetto del varco Valessini sostenendo che innanzitutto non sono stati consultati sugli effettivi volumi di traffico, in secondo luogo che il varco risulta sovradimensionato, in terzo luogo che non viene garantita l'ottimale circolazione dei mezzi operativi nell'area ex Marchi.

L'osservante evidenzia inoltre che nella redazione del PAD con la previsione dell'abbattimento del ponte S.Orlando non si è tenuto in adeguata considerazione il parere del Comune di Livorno che chiedeva di inquadrare in un contesto più generale le soluzioni prospettate. L'osservante evidenzia tali argomentazioni comunali per sostenere che le soluzioni operative previste nel cronoprogramma risulterebbero spostate in avanti in un tempo indefinito, non rispettando i tempi previsti. In conclusione sarebbe opportuno rinviare la pianificazione attuativa e ridefinire i vincoli espropriativi.



Infine l'osservante si focalizza sulla previsione di esproprio del capannone ex Marchi sostenendo che non pare giustificata la pubblica utilità nell'esproprio del capannone ex Marchi Terminal ad esclusione dell'area necessaria per l'assetto del nuovo varco Valessini, in secondo luogo sostiene l'osservante che ha presentato un progetto di ristrutturazione edilizia del capannone ex Marchi che non compare nelle fasi attuative delle previsioni del PAD. La mancata attuazione di tale progetto non permette di ampliare l'offerta per il traffico dei prodotti forestali.

Quanto all'esproprio della porzione di capannone operativo non se ne ravvede la giustificazione dell'acquisizione alla mano pubblica.

Quanto sopra senza considerare che il vincolo vigente sull'area ex Marchi Terminal è decaduto decorso il quinquennio dall'apposizione, come richiamato dallo stesso Comune di Livorno.

In conclusione l'osservante chiede la deperimetrazione dell'area ex Marchi dal vincolo preordinato all'esproprio ad eccezione delle porzioni dell'area eventualmente necessaria alla realizzazione del nuovo varco Valessini, sempre garantendo la funzionalità del terminal e permettendo la rapida ristrutturazione edilizia del vecchio capannone in abbandono.

In relazione alla osservazione presentata si controdeduce quanto segue:

1. Relativamente innanzitutto al rilievo che non sono stati consultati gli operatori interessati, secondo quanto stabilito dall'art. 11, comma 1 delle NTA del PRP, si puntualizza che la consultazione dell'Organismo di Partenariato Risorsa Mare in data 06/07/2020 ha soddisfatto tale obbligo. L'art. 11-bis, comma 3 della L. n. 84/1994 ne definisce le "...funzioni consultive di partenariato economico sociale..." su molte materia e tra le altre quelle della pianificazione portuale. Pertanto si è ritenuta questa modalità partecipativa prevista dalla legge n. 84/1994 esaustiva per un'adeguata partecipazione degli operatori portuali, non dovendosi pertanto far ricorso alle modalità previste dall'art. 36 e seguenti della L.R. 65/2014 per la partecipazione.



Riguardo invece alla legittimità del PAD di attuare la disciplina del PRP quando un siffatto strumento non è previsto né dalla L. 84/1994 né dalla disciplina del PRP, che prevede alla scheda n. 3 l'attuazione del PRP attraverso un "progetto unitario" unicamente concepito per definire gli interventi a terra, corre l'obbligo di precisare innanzitutto che il **progetto unitario** di cui alla scheda n. 3 è cosa diversa dalla **pianificazione di dettaglio** di cui all'art. 11, comma 1. Il PAD costituisce il livello attuativo della pianificazione portuale, come tale soggetto alle regole procedurali e partecipative dei piani attuativi, mentre la progettazione unitaria si colloca quale fase preliminare delle singole progettazioni soggetta alla disciplina di tale fase realizzativa delle previsioni urbanistiche. Infatti l'AdSP oltre che approvare la pianificazione di dettaglio deve anche successivamente approvarne i progetti di attuazione dei singoli soggetti presenti all'interno della complessiva area del PAD. Il PAD di cui all'oggetto è pienamente legittimato (vedi controdeduzione di cui al punto b. dell'osservazione presentata dalla N. Tozzi S.r.l.) a dettagliare anche la disciplina di PRP quanto alle componenti funzionali.

L'osservazione pertanto **non è ritenuta accoglibile**.

2. In merito alla coerenza tra le previsioni del PAD e la scheda n. 3 delle NTA del PRP, si ritiene infondata l'osservazione relativa alla ipotizzata modifica del PRP con la censurata restrizione operativa della funzione C1, in quanto non si ritiene classificabile come restrizione l'esclusione di modalità di traffico, come i container ed i Ro/Ro già previste in altre specifiche aree funzionali a ciò preposte dal PRP, che se autorizzate rappresenterebbero, questo sì un contrasto con il PRP, che ha come proprio obiettivo strategico quello della specializzazione dei traffici con la realizzazione di terminal specializzati (vedi sentenza n. 1620 in data 08/11/2016 del TAR Toscana).

Inoltre si contesta la fondatezza di quanto sostenuto circa la restrizione anche per le funzioni SD, SC, SN e IT in



quanto l'art. 16 comma 2 delle NTA del PAD le prevede, in coerenza con la scheda n. 3, per tutte le zone operative che ne hanno necessità.

L'osservazione pertanto **non è ritenuta accoglibile**.

3. Riguardo all'assetto del nuovo varco Valessini ci si è avvalsi dei dati presi al varco nell'ultimo anno disponibile al momento della progettazione e ci si è avvalsi delle previsioni di traffico di PRP. In ogni caso il progetto preliminare è stato approvato con parere favorevole come da verbale della relativa conferenza di servizi.

Per quanto riguarda la previsione della demolizione del ponte S. Orlando non è oggetto del PAD in quanto esterna all'area di competenza, in ogni caso si segnala che la previsione della demolizione di detto ponte è inserita nel Piano Strutturale del Comune di Livorno.

Si sottolinea comunque che la realizzazione del nuovo varco Valessini non comporta un riassetto della viabilità di cintura portuale nel suo complesso ma solo delle connessioni di prossimità.

L'osservazione pertanto **non è ritenuta accoglibile**.

4. La richiesta di deperimetrazione dal vincolo preordinato all'esproprio dell'ex Marchi Terminal, sia il vecchio capannone che il nuovo, ad esclusione delle aree necessarie alla realizzazione del varco Valessini e della strada di collegamento interna di uso comune, si ritiene parzialmente condivisibile, anche alla luce del fatto che approfondimenti tecnici conseguenti alle osservazioni hanno fatto ritenere più efficace una diversa configurazione della viabilità a servizio delle aree operative. Si procederà pertanto:

- i. Ad aggiornare conseguentemente gli elaborati di piano come sopra indicato;
- ii. A seguito dei suddetti approfondimenti tecnici, si provvederà alla richiesta di reiterazione del vincolo preordinato all'esproprio per le aree residue dell'ex Marchi Terminal che verranno definitivamente individuate come di interesse pubblico all'atto del



provvedimento di reiterazione disposto  
dall'Amministrazione competente.

Riguardo alla supposta scadenza dei vincoli preordinati all'esproprio si rinvia alla controdeduzione precedente di cui al punto a. della risposta all'osservazione presentata dalla N. Tozzi Srl.

**L'osservazione pertanto è parzialmente accoglibile nei termini più sopra indicati.**

**Osservazione n. 7 del 06/08/2020 prot. 25474 presentata dalla società Intercontainers Livorno S.r.l.**

Con l'osservazione in oggetto la Intercontainers Livorno innanzitutto ritiene che il PAD prodotti forestali sia illegittimo in quanto né la L. n. 84/1994 né la L.R. n. 65/2014 prevedono la pianificazione attuativa di un PRP, ed è quindi improprio il richiamo al DPR n. 327/2001 per la dichiarazione di pubblica utilità. Inoltre è mancato il coinvolgimento degli operatori interessati ai sensi dell'art. 11, comma 1 delle NTA del PRP.

Quanto al secondo tipo di censura l'osservante ritiene che i vincoli preordinati all'esproprio, di cui detto piano vorrebbe dichiarare la pubblica utilità, sono decaduti il 24/05/2020 dopo cinque anni di vigenza, perciò anche volendo procedere all'approvazione del Pad si dovrebbe espungere le aree vincolate ad esproprio.

Quanto alla finalità del PAD di consentire la realizzazione degli interventi a terra questa era già stata soddisfatta dall'approvazione dello stralcio di PAD con il provvedimento n. 43/2017 e sulla base di tale previsione fu autorizzato un operatore a realizzare un magazzino in area sottoposta a vincolo preordinato ad esproprio. A seguito della ripartizione della SUL disponibile con il metodo della proporzionalità alla superficie fondiaria tra aree private e aree pubbliche rimase una disponibilità di 12.042 mq per le aree private.

Tra i fabbricati previsti da detto stralcio approvato con il provvedimento n. 43/2017 vi era anche un edificio nell'area Intercontainers di 3.600 mq.



Benché il provvedimento n. 43/2017 non sia ripreso dal PAD, le previsioni dello stesso sono state assorbite soddisfacendo la previsione della scheda n. 3 di definizione di un progetto unitario dell'intera zona.

L'osservante di conseguenza chiede di espungere dagli elaborati del PAD l'area di Intercontainers tra quelle che dovranno essere espropriate e correggere la tabella di pag. 10 della Relazione dove erroneamente è inserita l'area di concentrazione dell'edificato da realizzare, previo esproprio, da parte dell'AdSP.

L'osservante inoltre ritiene di rilevare una contraddizione tra la dichiarazione di pubblica utilità dell'area di Intercontainers per realizzare una strada e l'effettiva indicazione nelle tavole di piano dove non se ne ravvede la presenza, non ritiene inoltre comprensibile la dicitura "ricomprensione nell'ambito portuale dell'area Intercontainers" quando essa vi è già.

Al punto c) si rileva infine una incongruenza nella rappresentazione dell'area Intercontainers soggetta ad esproprio, tra la tavola n. 2 e la tavola n. 8.

Al punto d) tale incongruenza viene rilevata tra la tavola 8 e le tavole 4 e 9 che individuano il corridoio infrastrutturale che prevede un'infrastrutturazione ferroviaria su un'area di proprietà privata in contrasto con le previsioni di PRP.

L'osservante chiede di conseguenza la rettifica della tavola 4 sia la tavola 9 che destinano un'area a corridoio infrastrutturale senza la vigenza del vincolo espropriativo e di conseguenza dovrà essere modificata anche la Relazione illustrativa.

Viene richiesto inoltre di correggere la tavola 3, eliminando la previsione della demolizione degli edifici presenti sull'area Intercontainers.

In conclusione l'osservante chiede, premettendo che comunque il vincolo è decaduto e comunque anche se non lo fosse, a seguito della diversa previsione della viabilità di uscita dal varco, di soprassedere all'ablazione dell'area anche perché non è più rinvenibile la pubblica utilità.

In relazione alla osservazione presentata si controdeduce quanto segue:

1. Riguardo all'osservazione n. 1 che tratta della carenza dei presupposti di legittimità dei piani attuativi di cui all'art.



107 della L.R. n. 65/2014 per lo scopo di cui al PAD anche come dichiarazione di pubblica utilità ai sensi dell'art. 12, comma 1, lett. b) del DPR n. 327/2001, si rimanda alla controdeduzione all'osservazione della N. Tozzi Srl di cui al punto b) più sopra riportata.

Relativamente invece al rilievo che non sono stati consultati gli operatori interessati, secondo quanto stabilito dall'art. 11, comma 1 delle NTA del PRP, si puntualizza che la consultazione dell'Organismo di Partenariato Risorsa Mare in data 06/07/2020 ha soddisfatto tale obbligo. L'art. 11-bis, comma 3 della L. n. 84/1994 ne definisce le "...funzioni consultive di partenariato economico sociale..." su molte materia e tra le altre quelle della pianificazione portuale. Pertanto si è ritenuta questa modalità partecipativa, prevista dalla legge n. 84/1994, esaustiva per un'adeguata partecipazione degli operatori portuali.

L'osservazione pertanto **non è ritenuta accoglibile.**

2. In relazione all'osservazione n. 2, che affronta il tema della validità temporale dei vincoli preordinati all'esproprio, si rimanda alla controdeduzione all'osservazione della N. Tozzi Srl di cui al punto a) più sopra riportata.

L'osservazione pertanto **non è ritenuta accoglibile.**

1. In merito all'osservazione n. 3 corre l'obbligo di precisare innanzitutto che il **progetto unitario** di cui alla scheda n. 3 delle NTA del PRP è cosa diversa dalla **pianificazione di dettaglio** di cui all'art. 11, comma 1 delle NTA del PRP. Il PAD costituisce il livello attuativo della pianificazione portuale, come tale soggetto alle regole procedurali e partecipative dei piani attuativi, mentre la progettazione unitaria si colloca quale fase preliminare delle singole progettazioni soggetta alla disciplina di tale fase realizzativa delle previsioni urbanistiche. Infatti l'AdSP oltre che approvare la pianificazione di dettaglio deve anche successivamente approvarne i progetti di attuazione dei singoli terminal presenti all'interno della complessiva area del PAD. Il PAD di cui all'oggetto è pienamente legittimato a dettagliare anche la disciplina di PRP quanto alle componenti





funzionali (vedi controdeduzione di cui al punto b. dell'osservazione presentata dalla N. Tozzi S.r.l.). Inoltre si fa notare che l'articolazione della SUL disponibile nel lay out di cui alla tavola 5 di concentrazione del nuovo edificato, supera il criterio della ripartizione proporzionale alla proprietà fondiaria, come già anticipato con il provvedimento n. 43/2017, un criterio che se applicato pedissequamente non permetterebbe di soddisfare le esigenze della domanda di mercato.

L'osservazione pertanto **non è ritenuta accoglibile**.

3. Riguardo a quanto sostenuto nell'osservazione 4, poiché le osservazioni n. 2 e n. 3 non sono state accolte con le motivazioni sopra esposte, non si ritiene nemmeno accoglibile la richiesta di espungere l'area Intercontainers dalla previsione di dichiarazione di pubblica utilità, in quanto anche se non interessata dalla viabilità in uscita dal varco Valessini, lo è dalla viabilità di uso comune dell'area forestali; infatti la parte est dell'area Intercontainers è interessata dalla previsione dell'ampliamento del fascio ferroviario che si rende necessario a fronte della eliminazione del fascio ferroviario attualmente presente nell'area della Stazione Marittima, non più utilizzabile per le manovre dei treni diretti all'area prodotti forestali a seguito della nuova pianificazione del porto passeggeri. L'esigenza della realizzazione di questo fascio ferroviario nuovo si è palesata solo recentemente, a fronte della pianificazione attuativa del porto passeggeri e ad apporre il vincolo espropriativo verrà provveduto dopo la progettazione del piano del ferro in corso di affidamento. Infine non si condivide l'opinione che la previsione di detto fascio ferroviario sia in contrasto con il PRP come si può evincere dalla tavola n. 4 del PRP che indica chiaramente la presenza di un fascio ferroviario anche se non ne indica la effettiva dimensione spaziale. La strada di uso comune prevista sul lato nord est dell'area Intercontainers si rende necessaria per collegare il nuovo fascio ferroviario con il resto del porto forestali. Anche per quanto riguarda l'area di concentrazione dell'edificato n. 7 non si comprende la ragione della richiesta di toglierlo tra quelli da realizzare, trattandosi appunto di edificio da realizzare. Quanto al rilievo circa l'intenzione di includere in ambito portuale l'area Intercontainers, se ne riscontra la



correttezza. In effetti non si intendeva includerla in ambito portuale, dove infatti si trova già, quanto includerla in ambito doganale, dove in effetti attualmente non è.

La discordanza tra la tavola n. 2 e la tavola n. 8 è quella che c'è tra i vincoli apposti dal Regolamento Urbanistico del Comune (la tavola n. 2) e quelli presenti nella tavola n. 10 del PRP relativa ai vincoli preordinati all'esproprio; poiché non vi può essere discordanza ed i perimetri del Regolamento Comunale sono prevalenti, verrà corretta la tavola n. 8, riportando il medesimo perimetro. Il progetto definitivo dell'opera individuerà puntualmente l'area necessaria alla realizzazione della strada.

Infine riguardo alle previsioni degli edifici da demolire di cui alla tavola n. 3, nel riscontrare la correttezza del rilievo mosso in relazione alla titolarità degli immobili, si evidenzia che per ristrutturare l'area, sia per realizzare la strada e la ferrovia, sia per realizzare il nuovo capannone, sarà comunque necessario demolire tali immobili.

L'osservazione è pertanto ritenuta **parzialmente accoglibile** nei termini di cui sopra.

4. Conclusivamente, poiché non si condivide l'assunto circa l'avvenuta decadenza dei vincoli preordinati all'esproprio, come chiaramente controdedotto all'osservazione di cui al punto a. più sopra riportato, dell'osservazione presentata dalla N. Tozzi Srl, non si ritiene di accogliere la richiesta di rinunciare alla previsione di esproprio dell'area Intercontainers e di tutte le richieste conseguenti.

L'osservazione pertanto **non è ritenuta accoglibile**.

**Osservazione n. 8 del 07/08/2020 prot. 25626 presentata dalla Compagnia Impresa Lavoratori Portuali (CILP).**

L'osservante sostiene innanzitutto l'illegittimità dell'adozione del PAD per l'inosservanza del percorso partecipativo per non aver sentito gli operatori interessati, come previsto dall'art. 11, comma 1 delle NTA del PRP e, ove applicabile, per l'inosservanza degli artt. 36, 37 e 38 della



L.R.T. n. 65/2014. Di conseguenza deve riavviarsi il procedimento.

In secondo luogo ritiene illegittimo l'applicazione diretta della normativa regionale per introdurre previsioni attuative del Piano Regolatore Portuale.

In terzo luogo ritiene incompetente l'organo del Presidente dell'AdSP Poiché la L. 84/1994 assegna al Comitato di Gestione la competenza del PRP.

In quarto luogo l'osservante ritiene si sia violata la disciplina degli art. 9, comma 2 e 13, comma 1 oltre che applicato falsamente l'art. 12, lett. b) del DPR 327/2001; si sia violato l'art. 20 della L.R.T. 31/2020 e applicato falsamente il disposto dell'art. 103 del D.L. 18/2020 e dell'art. 37 del D.L. 23/2020. Tutto ciò innanzitutto perché nessuna norma vigente prevede che un Piano Attuativo, non previsto dalla legislazione speciale marittima, equivalga a dichiarazione di pubblica utilità; in secondo luogo se ciò fosse possibile avrebbe dovuto essere emanato in vigenza dei vincoli espropriativi, i quali al contrario sono decaduti il 22/05/2020 alla fine del quinquennio di validità. Infine è improprio il richiamo al combinato disposto dell'art. 103 del D.L.18/2020a e dell'art. 37 del D.L. 23/2020, come anche chiarito dalla Regione Toscana con la L.R. n. 31/2020.

In quinto luogo, richiamando le modalità di attuazione previste dalla scheda n. 3, l'osservante sostiene che il progetto unitario qui previsto è solo limitato agli interventi a terra e non è previsto possa disciplinare le componenti funzionali.

Infine l'osservante censura l'inosservanza del protocollo d'intesa del 10/06/2015 fra CILP ed il Commissario dell'Autorità Portuale. L'osservante ricorda che in quel Protocollo d'intesa l'Autorità Portuale che gli spazi disponibili sul lato nord del Molo Italia soddisfacevano solo in parte le esigenze operative di CILP; si impegnava l'A.P. a realizzare la strada di collegamento tra Molo Italia e il resto della viabilità intraportuale, nonché a concedere a CILP aree equivalenti alle attuali in concessione; prevedeva che CILP avrebbe retrocesso le



aree attualmente in concessione alla realizzazione della nuova strada e all'avvio della costruzione del magazzino in zona MK.

Ma nel PAD di questi impegni si trovano solo pochi riferimenti: non si fa cenno all'ampliamento della strada dal Molo Italia al resto della viabilità, vi è solo un generico richiamo, si prevede la realizzazione dei nuovi magazzini in area MK e sul Molo Italia ma non si individuano le fonti di finanziamento; infine nella scansione temporale degli interventi si prevede la realizzazione nella prima fase dei capannoni in zona MK e Molo Italia ma non si dice che anche il magazzino sul Molo Italia serve a delocalizzare la CILP; anche la nuova viabilità essendo inserita nella seconda fase con il corridoio infrastrutturale viene diluita in un tempo troppo lungo.

In conclusione nel PAD mancano concreti riferimenti agli impegni del suddetto protocollo:

- Manca la progettazione della strada di collegamento tra Molo Italia ed il resto della viabilità,
- Manca l'individuazione di aree e banchine ulteriori per CILP oltre quelle sul Molo Italia,
- Manca una chiara indicazione che le aree saranno affidate in concessione a CILP.

L'osservante infine lamenta una interpretazione restrittiva della funzione C1, essendo stata esclusa la movimentazione di merci containerizzate e su unità di tipo ro/ro, sostenendo che è una violazione dell'art. 7, comma 9 delle NTA del PRP. La preoccupazione dell'osservante è che l'approvazione del PAD potrebbe far venir meno la norma transitoria della scheda 3, secondo cui nelle more dell'approvazione del PAD sono consentiti i traffici attuali e nel caso di specie il traffico automotive. Ciò penalizzerebbe ulteriormente CILP dopo la riorganizzazione avvenuta sulla sponda est della darsena Toscana.

In relazione alla osservazione presentata si controdeduce quanto segue:



2. Riguardo alla osservazione I che asserisce l'illegittimità del PAD in quanto non sono stati consultati gli "operatori interessati" secondo quanto stabilito dall'art. 11, comma 1 delle NTA del PRP, si puntualizza che la consultazione dell'Organismo di Partenariato Risorsa Mare in data 06/07/2020 ha soddisfatto tale obbligo. L'art. 11-bis, comma 3 della L. n. 84/1994 ne definisce le "...funzioni consultive di partenariato economico sociale..." su molte materia e tra le altre quelle della pianificazione portuale. Pertanto si è ritenuta questa modalità partecipativa prevista dalla legge n. 84/1994 esaustiva per un'adequata partecipazione degli operatori portuali.

L'osservazione pertanto **non è ritenuta accoglibile.**

3. Quanto al secondo rilievo circa l'illegittimità del percorso seguito per l'attuazione delle previsioni del PAD, si rinvia alla controdeduzione di cui al punto b. dell'osservazione presentata dalla N. Tozzi S.r.l. più sopra esposta.

L'osservazione pertanto **non è ritenuta accoglibile.**

4. Circa la censura di cui al punto III l'AdSP MTS dopo un proprio approfondimento giuridico ha richiesto un parere al Ministero delle Infrastrutture e Trasporti che con lettera prot. n. 20854 in data 02/08/2018 ha trasmesso il proprio parere assunto al prot. n. 15912 in data 17/09/2018 dell'AdSP MTS chiarendo che la competenza, ai sensi dell'art. 8, comma 3, lett. r) della L. n. 84/1994, è del Presidente.

L'osservazione pertanto **non è ritenuta accoglibile.**

5. In merito all'osservazione di cui al punto IV la quale evidenzia che i vincoli preordinati all'esproprio, di cui alla Delibera del Consiglio Comunale di Livorno n. 52 del 13/03/2015 di approvazione della variante al R.U., divenuta esecutiva in data 22/05/2015, sono scaduti, dopo la validità quinquennale, il 22/05/2020; vincoli di cui non poteva essere dichiarata la pubblica utilità in una data successiva a tale scadenza per di



più con una strumento, il PAD, non previsto dalla normativa di settore, vincoli che non potevano essere prorogati come chiarisce la recente normativa regionale, si rinvia alla controdeduzione di cui al punto a. dell'osservazione proposta dalla N. Tozzi S.r.l. più sopra riportata e per quanto riguarda l'idoneità del PAD ad assolvere la funzione di dichiarazione di pubblica utilità alla controdeduzione di cui al punto b. della suddetta osservazione della N. Tozzi S.r.l.

L'osservazione pertanto **non è ritenuta accoglibile.**

6. In relazione all'osservazione di cui al punto V corre l'obbligo di precisare innanzitutto che il **progetto unitario** di cui alla scheda n. 3 è cosa diversa dalla **pianificazione di dettaglio** di cui all'art. 11, comma 1. Il PAD costituisce il livello attuativo della pianificazione portuale, come tale soggetto alle regole procedurali e partecipative dei piani attuativi, mentre la progettazione unitaria si colloca quale fase preliminare delle singole progettazioni soggetta alla disciplina di tale fase realizzativa delle previsioni urbanistiche. Infatti l'AdSP oltre che approvare la pianificazione di dettaglio deve anche successivamente approvarne i progetti di attuazione dei singoli terminal presenti all'interno della complessiva area del PAD. Se ha un fondamento, come lo ha, l'argomento della controdeduzione di cui al punto b. dell'osservazione presentata dalla N. Tozzi S.r.l. più sopra riportata, il PAD di cui all'oggetto è pienamente legittimato a dettagliare anche la disciplina di PRP quanto alle componenti funzionali.

L'osservazione pertanto **non è ritenuta accoglibile.**

7. Riguardo al rilievo di cui al punto VI circa il protocollo di intesa del 10/06/2015 fra la CILP e l'ex Autorità Portuale di Livorno, nel prendere atto di quanto segnalato, si precisa quanto segue:

- a) Il progetto esecutivo del nuovo capannone in zona cosiddetta MK è stato approvato ed è in corso l'istruttoria per la pubblicazione del bando di gara per la sua realizzazione in appalto integrato;



- b) Il progetto dell'ampliamento della strada di collegamento tra il Molo Italia e via Pisa è stato approvato ed è in corso la gara per la sua realizzazione; la sua collocazione nella seconda fase del cronoprogramma con il corridoio infrastrutturale naturalmente non esclude di anticiparne la realizzazione, vista anche l'urgenza;
- c) Per quanto riguarda il trasferimento sul Molo Italia questo è previsto a partire dall'inizio dei lavori del nuovo capannone MK
- d) Per quanto riguarda il trasferimento su aree equivalenti si prende atto del richiamo e l'AdSP avvierà un confronto con CILP per dare riscontro alle previsioni del Protocollo;
- e) La previsione di concentrazione dell'edificato n. 10 non è legata alla delocalizzazione di CILP ma rappresenta un'opportunità, per gli operatori che operano sul Molo Italia, di disporre di magazzini direttamente a banchina per la lavorazione dei prodotti forestali più sensibili agli agenti atmosferici.

L'osservazione pertanto **è ritenuta parzialmente accoglibile** apportando le opportune integrazioni alla Relazione illustrativa.

8. In merito invece alla lagnanza circa l'interpretazione restrittiva della funzione C1 - movimentazione e stoccaggio di merci convenzionali con l'esclusione delle merci che viaggiano su unità di tipo ro/ro oltre che su containers, corre l'obbligo di dissentire in quanto non si ritiene classificabile come restrizione l'esclusione di una modalità di traffico, come i container ed i Ro/Ro, già previste in altre specifiche aree funzionali a ciò preposte dal PRP, che se autorizzata rappresenterebbe questo sì un contrasto con il PRP, che ha come proprio obiettivo strategico quello della specializzazione dei traffici con la realizzazione di terminal specializzati.

Nelle more del trasferimento delle attività in concessione dall'Alto Fondale al Molo Italia, valgono le norme transitorie di cui alle NTA del PRP, scheda 3: *"Nelle more della redazione, dell'approvazione e dell'attuazione del progetto*



unitario del terminal è consentito lo svolgimento delle attuali tipologie di traffici”.

L'osservazione pertanto **non è ritenuta accoglibile**

**Osservazione n. 9 del 07/08/2020 prot. int. n. 25665 presentata d'ufficio.**

La Direzione pianificazione ha osservato che nell'ambito del provvedimento n. 43/2017, con il quale fu assegnata la SUL disponibile del PRP definendo un layout territoriale con la conseguenza di superare il criterio dell'assegnazione proporzionale alla proprietà fondiaria, ha perso efficacia, anche tenuto conto delle osservazioni e controdeduzioni suesposte, la parte relativa all'area di proprietà Tozzi, e pertanto ne ha proposto lo stralcio dal PAD, prevedendo comunque la richiesta di reiterazione del vincolo preordinato all'esproprio nell'ambito della stessa area per le porzioni che verranno definitivamente individuate come di interesse pubblico all'atto del provvedimento di reiterazione disposto dall'Amministrazione competente.

Pertanto l'osservazione **si ritiene accoglibile** nei termini specificati.

**Osservazione n. 10 del 10/08/2020 prot. 25676 presentata da NGI Neri Gestioni Immobiliari.**

In premessa l'osservazione richiama la scadenza quinquennale dei vincoli preordinati all'esproprio che ritiene non sembra possa produrre sospensione e in tal caso l'adozione del PAD sarebbe avvenuta dopo la scadenza dei termini.

Nel caso si ritenga fosse efficace la sospensione, allora il PAD deve conformarsi ai dettami della sentenza del Consiglio di Stato n. 5472/2018, nel senso che il procedimento





espropriativo sia subordinato alla identificazione della concreta opera pubblica che renda assolutamente necessaria l'ablazione.

Poiché l'art. 13 delle NTA del PRP indica le specifiche funzioni che il PRP individua per giustificare i vincoli preordinati all'esproprio, il PAD non individua tra queste funzioni quelle che giustificano l'ablazione della proprietà NGI. La strutturale incompatibilità tra la proprietà di NGI e l'interesse pubblico non può certo individuarsi nei magazzini e nemmeno nelle funzioni indicate dalla scheda n. 3, che anzi al contrario ne confermano la compatibilità.

Secondariamente nemmeno la scansione temporale in fasi di attuazione ed il cronoprogramma dei lavori hanno in programma il recupero delle volumetrie esistenti e nell'area Marchi non sono previste nuove edificazioni.

Considerato inoltre il notevole impegno finanziario per tutte le opere previste dal PAD, non sembra conforme al criterio di economicità aggiungere il costo dell'esproprio della proprietà NGI. Infine si rileva che per un'altra area sottoposta a vincolo espropriativo è stato autorizzato il proprietario ad edificare un magazzino.

Sarebbe quindi coerente con lo stralcio di cui al provvedimento n. 43/2017 deperimetrare l'area ex Marchi dal vincolo per promuovere l'intervento privato.

Infine l'osservante, nel soffermarsi sulla pubblica utilità dell'area a nord dei magazzini ex Marchi per realizzare la nuova viabilità e l'ampliamento del varco Valessini, chiede che questo non incida sull'operatività del terminal, chiedendo di lasciare gli spazi necessari alle manovre di accesso dei mezzi operativi ai magazzini.

In conclusione l'osservante chiede che venga deperimetrata dal vincolo l'area dei due magazzini e l'area di manovra necessaria in conformità agli elaborati planimetrici allegati. Si dichiara disponibile a negoziare la cessione volontaria a valori di mercato della palazzina e della porzione di sedime da impegnare per le opere di viabilità.



In relazione alla osservazione presentata si controdeduce quanto segue:

1. Innanzitutto in merito alla decadenza quinquennale dei vincoli richiamata in premessa, per cui il PAD sarebbe stato adottato fuori termine, si rimanda a quanto controdedotto al punto a. dell'osservazione presentata dalla N. Tozzi S.rl. sopra riportata.

L'osservazione pertanto **non è ritenuta accoglibile.**

2. La richiesta di deperimetrazione dal vincolo preordinato all'esproprio dell'ex Marchi Terminal, sia il vecchio capannone che il nuovo, ad esclusione delle aree necessarie alla realizzazione del varco Valessini e della strada di collegamento interna di uso comune, si ritiene parzialmente condivisibile, anche alla luce del fatto che approfondimenti tecnici conseguenti alle osservazioni hanno fatto ritenere più efficace una diversa configurazione della viabilità a servizio delle aree operative. Si procederà pertanto:

iii. Ad aggiornare conseguentemente gli elaborati di piano come sopra riportato;

iv. A seguito dei suddetti approfondimenti tecnici, si provvederà alla richiesta di reiterazione del vincolo preordinato all'esproprio per le aree residue dell'ex Marchi Terminal che verranno definitivamente individuate come di interesse pubblico all'atto del provvedimento di reiterazione disposto dall'Amministrazione competente.

L'osservazione è **ritenuta parzialmente accoglibile** nei termini sopra definiti.

Il Dirigente

Dott. Claudio Vanni

*Firma digitale ex art.24 d.lgs n.82/2005*